

## CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

(in collaborazione con il sito [www.adlabor.it](http://www.adlabor.it))

**In caso di crisi o ristrutturazione aziendale interviene la cassa integrazione guadagni straordinaria che fornisce un sostegno al reddito dei lavoratori sospesi**

<b>Definizione</b>	La Cassa integrazione guadagni straordinaria è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell'azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di riorganizzazione o stipulazione di contratti di solidarietà.
<b>Datori di lavoro destinatari</b> (Art 2 D.Lgs. 148/2015)	<p>La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nel <b>semestre precedente</b> la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente <b>+ di 15 dipendenti</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>o imprese industriali, comprese quelle edili e affini;</li><li>o imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;</li><li>o imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;</li><li>o imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;</li><li>o imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;</li><li>o imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;</li><li>o imprese di vigilanza.</li></ul></li><li>• Nel <b>semestre precedente</b> la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente <b>+ di 50 dipendenti</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>o imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;</li><li>o agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.</li></ul></li></ul> <p>La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione <b>a prescindere</b> dal numero dei dipendenti in relazione in:</p>

	<p>o imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;</p> <p>o partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.</p>
<p><b>Lavoratori Interessati</b> (art. 1 e art. 2,1 D.Lgs. 148/2015)</p> <p>(art. 1,3 D.lgs. 148/2015)</p>	<p>Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale:</p> <p>o i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato</p> <p>o i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art 41 D.Lgs 81/2015)</p> <p>* I lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno <b>novanta giorni</b> alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.</p> <p><b>-NEGLI APPALTI:</b></p> <p>o L'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del <u>periodo</u> durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività <u>appaltata</u>.</p>
<p><b>Apprendisti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli apprendisti possono beneficiare dei soli <b>trattamenti straordinari di integrazione salariale</b> previsti per ipotesi di crisi aziendale.</li> <li>• Alla ripresa dell'attività lavorativa seguita alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato deve essere <b>prorogato</b> in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.</li> </ul>
<p><b>Causali</b> (art.5 D.Lgs. 148/2015)</p>	<p>Si può avere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per:</p> <p>o <b>riorganizzazione aziendale;</b></p> <p>o <b>crisi aziendale</b>, anche nei casi <b>di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;</b></p> <p>o <b>contratto di solidarietà:</b> si tratta del contratto di solidarietà di tipo difensivo c.d. di tipo A (ex lege 863/84), che oltre a prevedere che la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60% dell'orario giornaliero/settimanale/mensile dispone che per ogni lavoratore tale riduzione non possa essere superiore al 70%,</p>
<p><b>Durata</b> (art. 22 D.lgs. 148/2015)</p> <p>(art. 22,4 D.lgs. 148/2015)</p> <p>(art. 44,3 D.lgs. 148/2015)</p> <p>(art. 22,5 D.lgs. 148/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la causale riorganizzazione aziendale: 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile.</li> <li>• Per la causale crisi aziendale: <b>12 mesi</b>. Una nuova autorizzazione può essere concessa solo se è decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.</li> </ul> <p><b>Nota 1:</b> per queste due causali è prevista l'autorizzazione alla sospensione del lavoro solo nel limite del 80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva.</p> <p><b>Nota 2:</b> Le disposizioni dell'art. 22,4 (nota 1) non si applicano per i primi 24 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 148/2015,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la causale contratto di solidarietà: 24 mesi. Tale limite può essere portato a 36 mesi, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.</li> </ul>
<b>Durata massima complessiva</b> (art. 4 D.lgs 148/2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario non può superare la <b>durata massima di 24 mesi</b>, in un <b>quinquennio mobile</b>.</li> <li>• Per le <u>imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini</u> tale limite può elevarsi a <b>30 settimane</b>.</li> </ul>
<b>Contributi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A carico delle imprese sono previsti i seguenti contributi ordinari:            - <b>0,90%</b> della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico del datore e 0,30 % a carico del lavoratore).</li> </ul> <hr/> <p><b>Nota:</b> In deroga ai limiti durata massima può essere autorizzato nel limite di 6 mesi ed entro risorse contingentate (50 milioni di Euro) per ciascun anno compreso nel triennio 2016-2018, un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria,</p>
<b>Contributo aggiuntivo</b>	A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo aggiuntivo pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>9%</b> della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se il periodo di integrazione salariale fruito è pari a 52 settimane in un quinquennio mobile;</li> <li>- <b>12%</b> della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se il periodo di integrazione salariale fruito è inferiore a 104 settimane in un quinquennio mobile,</li> <li>- <b>15%</b> della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, oltre il limite di 104 settimane.</li> </ul>
<b>Contributi figurativi</b> (art. 6 D.lgs. 148/2015)	I periodi di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale danno diritto all'accrédito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla <u>pensione anticipata e di vecchiaia</u> .
<b>Procedura concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria</b> (art. 24 D.lgs. 148/2015)	Per poter accedere al beneficio di integrazione salariale il datore di lavoro deve attivare una particolare procedura distinta in due fasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consultazione sindacale:</b> per le causali riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, l'impresa deve comunicare alle RSA o alle RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione/riduzione orario, l'entità, la durata e il numero dei lavoratori interessati;             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>entro 3 giorni</b> deve essere presentata domanda di esame congiunto da una delle parti;</li> <li>- le parti devono espressamente indicare la non percorribilità della causale contratto di solidarietà.</li> <li>- L'intera procedura si deve esaurire in <b>25 giorni</b> (ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti)</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>Procedimento</b> (art. 25 D.lgs. 148/2015)</p> <p>(art. 2,1 D.Lgs. 185/2016 che modifica l'art. 25,2 D.lgs. 148/2015)</p> <p>(art. 44,4 D.lgs. 148/2015)</p>	<p>Il datore di lavoro invia telematicamente, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura sindacale, all'INPS competente per territorio (sede INPS nella cui circoscrizione è ubicata l'unità produttiva interessata) la domanda per la concessione della CIGS, corredata anche all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.</p> <hr/> <p><b>Nota 1:</b> La CIGS ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.</p> <p><b>Nota 2:</b> Le disposizioni di cui all'articolo 25,2 Dlgs. 148/2015 (nota 1) si applicano ai trattamenti richiesti dal 1° novembre 2015.</p>
<p><b>Misura del trattamento</b> (Art. 3 D.lgs.148/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La misura dell'integrazione salariale è costituita <b>dall'80% della retribuzione globale di fatto</b> che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale osservato, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.</li> </ul>
<p><b>Massimale retributivo mensile</b> (Art. 3,5 D.lgs.148/2015)</p>	<p>Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro;</li> <li>• 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro</li> </ul> <p><i>*Gli importi vengono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT</i></p>
<p><b>Rapporti con altri istituti</b> (Art. 3,7 D.lgs.148/2015)</p> <p>(Art. 3,8 D.lgs.148/2015)</p> <p>(Art. 3,9 D.lgs.148/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Malattia:</b> il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia, l'indennità giornaliera di malattia e l'eventuale integrazione contrattuale prevista.</li> <li>• <b>Festività:</b> l'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzione.</li> <li>• <b>Assegno per il nucleo familiare:</b> per il periodo in cui il lavoratore è posto in CIG spetta l'assegno per il nucleo familiare.</li> </ul>
<p><b>Prestazione di attività remunerata</b> (Art. 8, 2 e art. 8,3 D.lgs. 148/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il lavoratore cassaintegrato può svolgere sia attività di lavoro autonomo sia subordinato, ma non ha diritto all'integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.</li> <li>• Nell'ipotesi di prestazione di attività remunerata nel corso della CIGS, vi è l'obbligo della preventiva comunicazione, da parte del prestatore di lavoro, all'INPS.</li> </ul>

<p><b>Modalità di erogazione e termine per il rimborso</b></p> <p>(Art. 7 D.lgs. 148/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pagamento delle integrazioni salariali viene effettuato dall'impresa alla fine di ogni periodo di paga.</li> <li>• Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015 o richiesti antecedentemente ma non ancora conclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Conguaglio o richiesta di rimborso</b> devono essere effettuati a pena di <b>decadenza entro 6 mesi</b> dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento della concessione</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Politiche attive del lavoro</b></p> <p>(Art. 8 D.lgs. 148/2015)</p>	<p>I lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali per i quali è prevista una sospensione/riduzione dell'orario di lavoro superiore al <b>50% dell'orario</b> di lavoro per <b>12 mesi</b>, saranno convocati presso i centri per l'impiego per la stipula di un patto <u>di servizio personalizzato</u>.</p>
<p><b>Rapporto tra CIGO e CIGS</b></p> <p>(Art. 21,6 D.lgs. 148/2015)</p>	<p>L'impresa non può richiedere la CIGS per le unità produttive per le quali ha richiesto, con riferimento agli <b>stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti</b>, la CIGO.</p>

